

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2018, n. 111

D.lgs. n. 152/2006 e smi – Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 - Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”) - DP 75 Bar - Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7. Istruttoria Verifica Ottemperanza prescrizione n. A.2). Seguito determinazione dirigenziale n. 39 del 2 marzo 2018.

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA - Vinca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d'intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio reso dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTI:

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- l'art. 32 della l. del 18 giugno 2009, n. 69 recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;
- l'art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante *“Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”*;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all'Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

VISTI ALTRESI':

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante *“Norme in materia Ambientale”* e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al *“Monitoraggio”* ed ai *“Controlli e sanzioni”*;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*.

PREMESSO CHE:

- con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d'ora in avanti MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del *“Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti”* che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1”;

- l'art.1 "Quadro Prescrittivo" del citato D.M ha indicato, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla cui ottemperanza ha subordinato l'efficacia del medesimo decreto;
- il successivo art. 2 "Verifiche di Ottemperanza", ha altresì indicato - per ciascuna prescrizione - il soggetto individuato (denominato "Ente istruttore") per la verifica prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, designando la Regione Puglia quale "ente istruttore" per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente apposte.

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 12560 del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d'ora in avanti SRG) ha trasmesso a tutti gli Enti interessati dalle suddette verifiche di ottemperanza la documentazione tecnica finalizzata alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni identificate dai nn. A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15). La documentazione riferita alle prescrizioni demandate alla Regione è stata pubblicata sul Portale Ambientale;
- ad onta della nota prot. n. 513 del 17/01/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del successivo riscontro del MATTM avente prot. n. 1988 del 29/01/2018 (entrambe agli atti d'ufficio) ai cui contenuti si rinvia, la Regione ha provveduto all'istruttoria della prescrizione in argomento che è poi culminata nell'adozione della determinazione dirigenziale n. 39 del 02/03/2018 - regolarmente trasmesso a tutti gli Enti con altra nota prot. n. 2176 in pari data - recante declaratoria di non ottemperanza della medesima prescrizione. In particolare detto provvedimento assegnava alla società proponente un termine di 30 giorni - decorrenti dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso - al fine di superare le criticità rilevate ed emerse nel corso dell'istruttoria;
- a seguito del citato provvedimento la SRG, con nota prot. n. INGCOS/TAPUG/293/MAR del 28/03/2018 (prot. regionale n. 3223 del 29/03/2018), chiedeva una proroga del termine di 60 giorni del termine indicato dalla Regione; nella medesima nota chiedeva anche di programmare un incontro al fine di analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta ed individuare gli elementi ritenuti utili e necessari per la positiva conclusione dell'iter procedimentale;
- a tale nota seguiva riscontro della Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3465 del 05/04/2018 sia di concessione del richiesto termine di 60 giorni sia di convocazione della stessa società a due incontri dedicati per le date del 17 aprile 2018 [per le prescrizioni A.8) e A.13] e del 23 aprile [per le prescrizioni A.2) ed A.7)].

RILEVATO CHE:

- a seguito dell'incontro svoltosi in data 23/04/2018 presso gli uffici regionali, la SRG, con sua nota prot. n. INGCOS/TAPUG/679/MAR del 30/05/2018 (prot. regionale n. 6020 del 06/06/2018), trasmetteva in formato digitale le integrazioni necessarie all'istruttoria relativa alle verifiche di ottemperanza per 5 prescrizioni identificate dai nn. A.2), A.7), A.8), A.11) ed A.13). In data 08/06/2018 tale documentazione veniva caricata sul Portale Ambientale;
- *medio tempore*, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto emesso in data 21/05/2018, rilasciava il provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del DPR n. 327/2001 e smi;
- a fronte delle surriferite integrazioni, con nota prot. n. 6228 dell'11/06/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva supporto alle altre articolazioni regionali ivi individuate al fine di evadere le citate verifiche demandate alla Regione Puglia;
- con nota prot. n. 13916 del 18/06/2018 (prot. regionale n. 6577 di pari data) la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, prendendo atto della documentazione trasmessa da SRG, comunicava di essere in attesa di acquisire le definitive determinazioni spettanti alla Regione in qualità di "Ente istruttore";
- con altra nota prot. n. INGCOS/TAPUG/843/MAR del 14/06/2018 (prot. regionale n. 6929 del 26/06/2018) la medesima documentazione trasmessa digitalmente veniva trasmessa anche in formato cartaceo;

- con ultima nota prot. n. INGCOS/TAPUG/936/MAR del 26/06/2018 (prot. regionale n. 7030 del 28/06/2018) la SRG trasmetteva ulteriore documentazione integrativa (anch'essa pubblicata sul Portale Ambientale) consistente in una "Relazione di calcolo stress analysis – Revisione 3" recante alcune tabelle comparative tra gli output di calcolo ed i limiti ammissibili oltre ad un approfondimento sui raccordi frangiati in ordine alla sola prescrizione A.2).

RILEVATO ANCORA CHE:

- la prescrizione n. A.2) del D.M. n. 249/2017 così integralmente dispone:

"In merito alla sismicità:

- *tenuto conto della lunghezza del tracciato e della sostanziale uniformità delle condizioni topografiche e parzialmente di suolo che si riscontrano lungo esso, come si evince dallo studio sulla risposta sismica locale dell'opera eseguita nel corso della progettazione, il progetto esecutivo dovrà dare precise indicazioni circa le dimensioni ottimali della trincea di scavo e la granulometria del materiale di riempimento;*
 - *la progettazione esecutiva dell'impianto di misura ed area trappole L/R di Melendugno, ubicato in corrispondenza della partenza della condotta in progetto, e dell'impianto terminale di Brindisi, esistente ma da adeguare ed ampliare, ubicato in corrispondenza dell'arrivo della condotta in progetto, dovrà essere effettuata compatibilmente con le normative tecniche vigenti relative alle costruzioni in zone sismiche";*
- con nota prot. n. AOO_073/2603 del 27/06/2018 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7013 del 27/06/2018), la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia ha reso il contributo istruttorio richiesto, di seguito integralmente riportato:

"Lo studio citato nell'elaborato integrativo "011014-RE-VOT-002_r0-VOL2" e riportato nell'elaborato "Allegato 4 doc. RE-STR-001", e le prescrizioni esecutive di cui all'Allegato 1 – "Progetto Esecutivo" – Disegni Tipologici, evidenziano che il comportamento della tubazione metallica in occasione dell'evento sismico di progetto risulta compatibile con la vigente normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica come anche gli aspetti dinamici relativi sia alla dimensione che alla tipologia di materiale di posa, rinfiacco e riempimento della trincea. Con riferimento alla realizzazione delle opere civili asservite agli impianti, dalla disamina dei relativi elaborati strutturali allegati (relazioni di calcolo RE-GFN e RE-STRU, carpenterie CIV), la progettazione risulta conforme al DM 14.01.2008. In ogni caso si puntualizza, così come anche evidenziato dal progettista, che le opere in progetto risultano in classe di uso IV ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, sono classificate "Edifici strategici e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" ai sensi della D.G.R. n. 1214 del 31.05.2001 e sono ubicate in zona sismica "4" ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; pertanto, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e della Circolare Esplicativa n. 63622 del 06/07/2010 del Servizio Regionale Lavori Pubblici "Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica", esse attendono la preventiva denuncia dei lavori da parte del costruttore e relativa autorizzazione per la realizzazione delle opere a cura del competente ufficio edilizia sismica provinciale.

Con riferimento alle strutture già esistenti in corrispondenza dell'impianto terminale di Brindisi (interessate da interventi di adeguamento/ampliamento) per cui è stata espressamente prescritta in sede di Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017 la verifica di compatibilità con la normativa tecnica vigente, dalla documentazione progettuale depositata non se ne rileva alcun riscontro.

Il soggetto proponente ha riscontrato al suddetto contributo con produzione dell'elaborato integrativo 13167-RE-VOT-004_r0 inclusivo degli allegati grafici 13167-RE-VOT-004_r0 e 13167-RE-VOT-004_r0 e della relazione 13167-RE-MEC-613_r2. Successivamente, lo stesso proponente, ha trasmesso alla scrivente Sezione e, congiuntamente alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, (giusta nota prot. N. INGCOS/TAPUG/936/MAR acquisita al prot. AOO_064/10171-27/06/2018) una revisione del precedente elaborato 13167-RE-MEC-613_r2 sostituendolo con l'elaborato 13167-RE-MEC-613_r3. Da disamina della su esposta documentazione

*progettuale e delle argomentazioni ivi addotte, si deriva ragionevole coerenza in merito agli aspetti di conformità delle opere infrastrutturali da eseguirsi e delle parti di quelle esistenti interagenti con le nuove realizzazioni rispetto al quadro normativo in materia sismica e, pertanto, **la prescrizione A2 è da ritenersi ottemperata.***

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

sussistono i presupposti per concludere il procedimento di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e smi in esito alla documentazione integrativa inoltrata da SRG in data 30/05/2018 in riferimento alla prescrizione identificata dal n. A.2) del Decreto VIA n. 249/2017 emesso dal MATTM,

VISTI

- il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto da SNAM RETE GAS SPA;
- la prescrizione n. A.2) apposta al citato D.M.;
- il contributo reso in data 27/06/2018 dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente in intestazione

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare** ottemperata la prescrizione n. A.2) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del contributo reso dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico con nota prot. n. AOO_073/2603 del 27/06/2018;
- **di specificare** che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell'ottemperanza della prescrizione indicata nelle premesse e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla proponente SNAM RETE GAS SPA di ottemperare alle altre prescrizioni apposte al DM del 21 maggio 2018 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi e di ogni altra disposizione contenuta nell'art. 6 del citato Decreto autorizzativo;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'Arpa Puglia, alla Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno,

Vernole, Castri di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS ApA, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari

Avv. Giorgia Barbieri

Rag. Carmen Mafrica

Ing. Ljuba Tornese

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca
Dott.ssa Antonietta Riccio**